

Prot. 123/2021

Ancona 6 aprile 2021

Agli iscritti
LL.SS**Oggetto: Decreto Legge 1 aprile 2021 n.44 pubblicato in G.U. n.79 del 01.04.2021**

Si comunica che il D.L. in oggetto all'art. 4 "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario", contiene alcuni aspetti di interesse per le categorie professionali di Chimico e Fisico.

In particolare il comma 1 prevede che "in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 **gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano**".

Inoltre l'art. 4 comma 3 prevede che "**entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore (01.04.2021) ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede.**"

L'azienda sanitaria locale competente qualora accerti l'inosservanza dell'obbligo vaccinale "*ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza.*

L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2." Tale sospensione come previsto al comma 7 "**è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.**"

In ottemperanza quanto disposto lo scrivente ha provveduto a trasmettere alla Regione Marche, nei tempi indicati, l'elenco degli iscritti all'Albo, con indicazione della residenza ed di ogni altra comunicazione che dovesse essere successivamente richiesta in merito all'argomento in questione.

Si precisa che, al momento, la Regione non ha provveduto a comunicare le modalità operative per la prenotazione e la vaccinazione dei professionisti sanitari.

Sarà cura dello scrivente portare a conoscenza degli iscritti ogni comunicazione in merito che perverrà dai competenti Uffici Regionali, con la tempestività consentita dalla organizzazione amministrativa dell'Ordine.

Cordiali saluti.

Il Presidente

F.to Dott. Chim. Riccardo Singallia

*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993"